

VERBALE DI ACCORDO

Contratto Integrativo Interprovinciale di lavoro Chieti Pescara per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini

In data 4 marzo 2022, alle ore 13,00 presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, in Pescara, via Raiale 110/bis, si sono riuniti:

ANCE CHIETI PESCARA rappresentata dal suo Presidente Gennaro Strever e dal Vice Presidente Marco Sciarra, dal Dott. Enrico Marramiero e dal Presidente del Formedil Pescara e E.F.S.E. Chieti Dott. Federico De Cesare, coadiuvati da Luigi Di Giosaffatte Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara, Gabriele Iampieri Coordinatore di Area, Maurizio Rossetti Segretario Ance Chieti Pescara e Massimo Cervellini Funzionario Area Sindacale di Confindustria Chieti Pescara;

- **FeNEAL UIL Chieti Pescara** rappresentata dal suo Segretario Generale Louis Panza;
- **Filca CISL Chieti** rappresentata dal suo Segretario Generale Gianfranco Reale;
- **Filca CISL Pescara** rappresentata dal suo Segretario Generale Camillo Antonucci;
- **Fillea CGIL Chieti** Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Marco Ranieri e dal Segretario Sig. Dovi Aloumon;

tutti insieme definiti per brevità: le "Parti".

Premessa:

Il settore edile sta mostrando segnali di ripresa che va sostenuto dalle Parti Sociali attraverso apposite iniziative sulle possibilità che il settore potrà cogliere per una grande ripresa.

Occorre individuare di volta in volta le priorità di rilancio del settore delle costruzioni, che deve necessariamente partire da una profonda analisi economico-finanziaria del territorio delle Province di Chieti e Pescara, con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento per poter attivare/sbloccare gli adeguati investimenti su:

1. Infrastrutture;
2. Messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico);
3. Rigenerazione urbana e consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, interventi su patrimonio storico artistico;
4. Edilizia scolastica e ospedaliera;
5. Piani di edilizia economico popolare;
6. Riconversione patrimonio edilizio (aree dismesse, a riconversione industriale o del patrimonio pubblico).

Occorre contemporaneamente che le Parti Sociali definiscano, già con il presente integrativo efficaci strumenti per contrastare la fuga dal contratto edile verso contratti meno onerosi, con inevitabili ripercussioni salariali per i lavoratori e l'innescò di un dumping contrattuale sempre più marcato a discapito della qualità del lavoro e di una malsana nonché sleale concorrenza fra le stesse imprese.

In questo contesto è necessario operare scelte che vadano a rafforzare tutto il sistema bilaterale con coerenti iniziative finalizzate al rilancio e sviluppo che abbiano come obiettivi i seguenti punti:



- La realizzazione di infrastrutture, la messa in sicurezza dei territori e delle aree interne più emarginate, la rigenerazione urbana con l'adozione del zero consumo suolo e lo sviluppo della riconversione ecologica con misure a risparmio energetico, la ristrutturazione dei centri storici con interventi sul patrimonio storico artistico, l'edilizia scolastica ed ospedaliera, i piani di edilizia economica popolare, la riconversione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
- La lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nelle Provincie di Chieti e di Pescara, favorendo la leale concorrenza tra le imprese, attraverso la puntuale applicazione del Protocollo di sinergia con costante scambio di dati tra la Cassa Edile Unificata e l'I.T.L. di Chieti Pescara;
- La promozione del contratto edile e la lotta al dumping contrattuale attraverso il monitoraggio del settore e dei suoi addetti, il controllo dei sub appalti e dei lavoratori autonomi, verificando le disposizioni di accesso ai bonus e superbonus solo alle Ditte con contratto edile;
- Il controllo delle denunce nelle Casse Edili che devono inevitabilmente corrispondere alle ore lavorabili nel mese;
- Il raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione delle prestazioni, delle contribuzioni e dei costi salariali degli Enti Bilaterali di settore nell'ambito regionale elevando già con questo C.C.I.T.L. la contribuzione F.N.A.P.E.;
- Favorire la cultura della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative predisponendo da subito quanto le Strutture Nazionali hanno già definito nella preintesa Formazione e Sicurezza oltre a ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- Definizione armonica tra le prestazioni fornite ai lavoratori abruzzesi e alla premialità alle Aziende Edili, attraverso un accordo regionale da ratificare in sede territoriale;
- Sensibilizzare i committenti pubblici e privati a verificare il pieno rispetto del contratto edile da parte delle imprese aggiudicatrici ed esecutrici;
- Valorizzare le professionalità attraverso percorsi formativi di primo livello e percorsi di formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, per la qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (CIGO, CIGS, CIG in deroga o espulsi dall'attività produttiva) attraverso le attività dell'Ente Paritetico per la Formazione e Sicurezza.

Il rilancio del settore passa anche attraverso la formazione e riqualificazione delle imprese con il tramite degli Enti di formazione di settore, che vanno dotati di strumenti nuovi, innovativi e commisurati alle esigenze di un settore alle prese con le nuove tecnologie di costruzione e con un'economia sostenibile.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

per la stipula del Contratto Collettivo Interprovinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. del 3 marzo 2022, da valere per tutte le Imprese edili operanti nei territori delle Provincie di Chieti e di Pescara e per i lavoratori da esse dipendenti.

The block contains several handwritten signatures in blue and black ink, representing the various parties (unions, employers' associations, etc.) that have signed the agreement. The signatures are written over the text of the agreement.

Art. 1

RELAZIONI INDUSTRIALI

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore e stabiliscono che gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

1. Andamento ciclico del settore - investimenti pubblici e privati;
2. Flussi occupazionali;
3. Formazione;
4. Contrasto alle forme di sleale concorrenza tra le imprese;
5. Contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare;
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione anticovid 19;
7. Reti d'impresa;
8. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le Parti ritengono che per contrastare con efficacia le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalle competenti Prefetture. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici.

Art. 2

OSSERVATORIO DI SETTORE

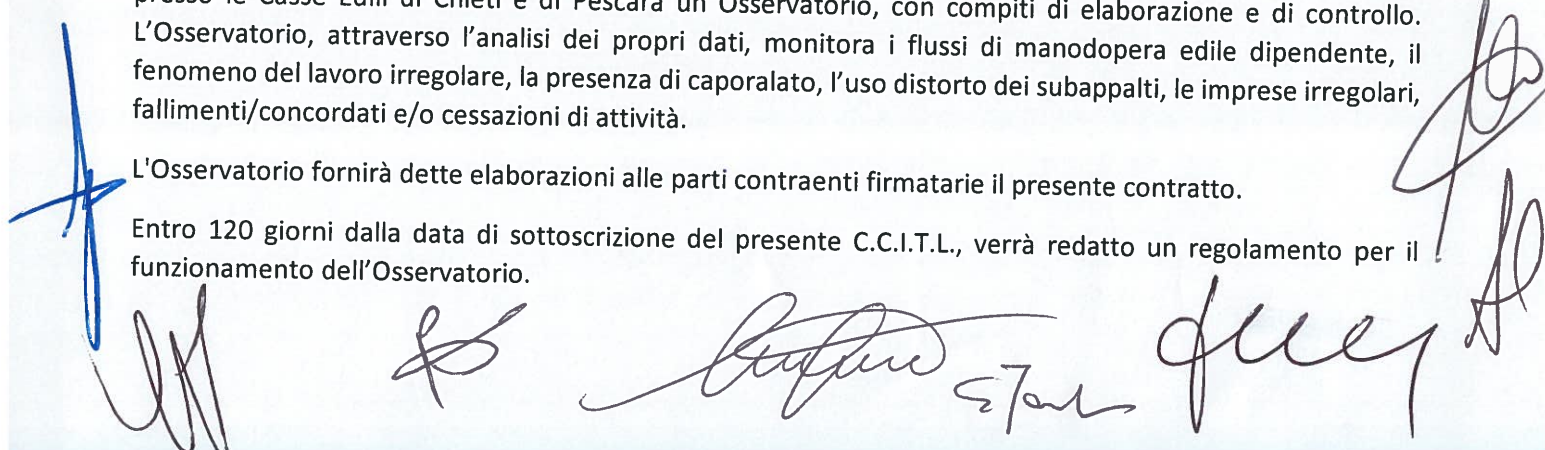
Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore.

In tale ottica, si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare, nonché per promuovere l'osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

A seguito del verbale di intesa stipulato in data 15/12/2014 da Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil con la Regione Abruzzo, che istituisce un tavolo di programmazione delle opere pubbliche e un tavolo di verifica, si realizza presso le Casse Edili di Chieti e di Pescara un Osservatorio, con compiti di elaborazione e di controllo. L'Osservatorio, attraverso l'analisi dei propri dati, monitora i flussi di manodopera edile dipendente, il fenomeno del lavoro irregolare, la presenza di caporalato, l'uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività.

L'Osservatorio fornirà dette elaborazioni alle parti contraenti firmatarie il presente contratto.

Entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente C.C.I.T.L., verrà redatto un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio.



Art. 3

RAPPRESENTANZE SINDACALI

Le OO.SS. possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie – R.S.U., nelle aziende con un organico superiore a 15 dipendenti. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono disciplinati secondo l'art. 104 del C.C.N.L. 18/07/2018.

Art. 4

COMITATI PARITETICI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DEL LAVORO

ENTI PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

(ex Scuola Edile Chieti ed ex Formedil Pescara)

I Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), costituiscono gli strumenti idonei per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese.

Le Parti, istituita la figura del Tecnico della Sicurezza, ritengono necessario avere relazioni semestrali in merito all'attività svolta e alle eventuali criticità riscontrate.

Le attività dell'Ente saranno alimentate con decorrenza dal 1° ottobre 2022, dal contributo unico a carico delle imprese pari allo 1,20 % degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vigente, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

A far data dal 1° ottobre 2022, tale contributo unico sarà ripartito secondo le indicazioni del C.c.n.l. del 3 marzo 2022.

Art. 5

CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile è fissato nella misura del 2,25% a norma dell'art.36 del CCNL del 1° luglio 2014, di cui 1,875% a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 18 luglio 2018 (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato alle rispettive Casse Edili di riferimento unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento sono definite dalle disposizioni del DURC di congruità.

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

In caso di inadempienza, le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dall'accordo tra le Parti Sociali costituenti.

Il settore edile è un settore particolare per caratteristiche produttive e struttura occupazionale, caratterizzato da una elevata frammentazione delle unità produttive, da una forte e tendenziale crescita del lavoro autonomo, dalla discontinuità dei rapporti di lavoro. Proprio per queste caratteristiche la Cassa Edile unificata rivestono nelle strategie contrattuali un carattere insostituibile e prioritario poiché ritenuta idonea

a soddisfare, da un lato le esigenze economiche e sociali dei lavoratori attraverso varie forme di protezione sociale (di prestazioni contrattuali ed extracontrattuali, di previdenza complementare, di sanità integrativa), dall'altro consentono alle imprese una garanzia di equilibrio finanziario attraverso una omogeneizzazione dei costi nelle forme mutualizzate.

In questa ottica, le Parti ribadiscono la totale validità degli obiettivi di riequilibrio ed innovazione del sistema della Bilateralità così come delineato dall'allegato 2 "Protocollo Enti Bilaterali" del CCNL vigente.

Le Parti concordano di portare particolare attenzione alle percentuali stabilite dal vigente C.c.n.l. che compongono il 2,25% quale contributo minimo Cassa Edile:

- 0,45% per prestazioni extracontrattuali ai lavoratori;
- 1,05 per prestazioni alle imprese;
- 0,75% per la gestione e il personale delle Casse Edili;

dette percentuali, che devono avere specifiche evidenze nel bilancio della Cassa Edile unificata di Chieti e di Pescara, non possono essere soggette a compensazione tra loro e per una loro corretta gestione che garantisca criteri di certezza e trasparenza, saranno calcolate sulla massa salari riscossa.

Eventuali avanzi di esercizio andranno in fondi di riserva appositamente costituiti:

- Fondo di riserva per le prestazioni extracontrattuali (avanzi di gestione dello 0,45%)
- Fondo di riserva per le prestazioni alle imprese (avanzi di gestione del 1,05%)
- Fondo di riserva per la gestione e il personale Casse Edili (avanzi di gestione dello 0,75%).

Nel caso in cui uno dei fondi alimentati dalle aliquote dello 0,45%, 1,05% e dello 0,75% abbia una gestione negativa le Parti stabiliscono una gestione triennale, costituita dall'anno in corso e dai successivi due anni economici, tali da operare le conseguenti compensazioni nei due anni successivi.

Le Parti dispongono che la Direzione della Cassa Edile unificata fornisca con cadenza semestrale un report sull'andamento della gestione dei singoli fondi.

Qualora vi fosse sufficiente capienza, e sempre nei limiti dei fondi generati dallo 0,45% e dall'1,05% certificati dalla Cassa Edile unificata, le Parti Sociali definiranno, al di fuori dal contratto integrativo, una o più prestazioni aggiuntive che saranno portate a ratifica del Comitato di Gestione con procedura d'urgenza.

Le Parti concordano che, a seguito della fusione degli enti paritetici delle province di Chieti e Pescara, a partire dal 1° ottobre 2022, i costi di gestione e del personale della Cassa Edile Chieti Pescara, verranno finanziati con la percentuale dello 0,75% calcolata sulla massa salari riscossa, a cui vanno aggiunte:

- le somme derivanti dalla percentuale riconosciuta alle Casse Edili per la gestione delle prestazioni del fondo SANEDIL, così come definito dalle pattuizioni nazionali e trasmesso dalla circolare della C.N.C.E. dell'08/09/2020 e regolamentato dalla convenzione tra le parti nazionali del 06/08/2020.

Art. 6

Fondo incentivo occupazione

Il Fondo Incentivo Occupazione richiede una gestione esclusivamente territoriale (sebbene nell'ambito di un regolamento a respiro nazionale). E' compito delle Parti Sociali monitorare la correttezza dell'impiego delle disponibilità economiche affinché le premialità attribuite non si risolvano in un mero scambio tra lavoratori (anziani) che escono e lavoratori (giovani) che entrano.

Le Parti dispongono che la Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara invii una specifica informativa a tutte le Aziende iscritte e in regola con i versamenti delle aliquote e rispettose dei requisiti previsti nella premialità alle imprese.

Le stesse Imprese possono fare richiesta alla Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara di accesso al Fondo che erogherà l'incentivo previsto nei limiti delle disponibilità economiche del fondo stesso.

La Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara redigerà una specifica graduatoria utilizzando anche il protocollo interno e favorirà il maggior numero di imprese.

Poiché è chiaro l'obiettivo di incentivare l'occupazione giovanile nel settore, la Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara e la Scuola Edile Unificata Chieti Pescara verificheranno la corrispondenza delle assunzioni agevolate tramite il Fondo con l'effettuazione delle 16 ore d'ingresso nei cantieri già previste contrattualmente;

In caso di risorse residue la Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara avvierà una campagna informativa rivolta ai giovani edili.

Art. 7

Fondo Prepensionamento

Le Parti dispongono che la Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara invii una specifica informativa a tutti i lavoratori edili a partire dai lavoratori con più di 65 anni compiuti, per informarli sull'istituto contrattuale del PREPENSIONAMENTO con l'invito di rivolgersi presso le strutture sindacali di FILLEA CGIL - FILCA CISL - FENEAL UIL e/o relativi Patronati, per istruire la pratica da inviare alla Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara stessa.

Nel sito internet della Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara sarà pubblicato il REGOLAMENTO e LE SCHEDE DI SINTESI.

Nell'informativa verranno segnalati i siti internet di Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara e i siti internet di Fillea CGIL - Filca CISL e Feneal UIL nei quali sarà pubblicata l'informativa in questione.

È compito della Cassa Edile Unificata di Chieti Pescara di redigere una graduatoria degli aventi diritto che qualora non trovassero capienza economica con il Fondo Territoriale Prepensionamenti, sarà trasmessa al medesimo Fondo Nazionale.

Considerati i ritardi rispetto alla tempistica prevista dal Regolamento Nazionale le domande saranno accettate fino all'esaurimento del fondo territoriale, salvo ulteriore e diversa disposizione delle Parti Sociali.

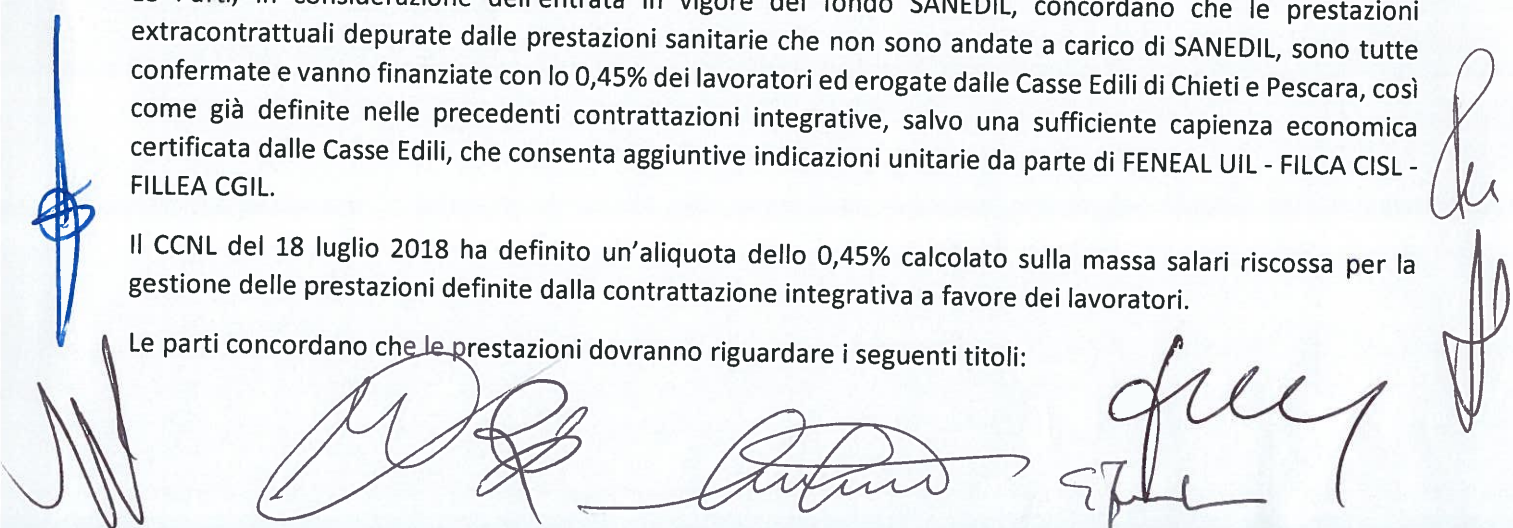
Art. 8

PRESTAZIONI AI LAVORATORI; 0,45%

Le Parti, in considerazione dell'entrata in vigore del fondo SANEDIL, concordano che le prestazioni extracontrattuali depurate dalle prestazioni sanitarie che non sono andate a carico di SANEDIL, sono tutte confermate e vanno finanziate con lo 0,45% dei lavoratori ed erogate dalle Casse Edili di Chieti e Pescara, così come già definite nelle precedenti contrattazioni integrative, salvo una sufficiente capienza economica certificata dalle Casse Edili, che consenta aggiuntive indicazioni unitarie da parte di FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL.

Il CCNL del 18 luglio 2018 ha definito un'aliquota dello 0,45% calcolato sulla massa salari riscossa per la gestione delle prestazioni definite dalla contrattazione integrativa a favore dei lavoratori.

Le parti concordano che le prestazioni dovranno riguardare i seguenti titoli:



- 1) PREMIO PRIMA OCCUPAZIONE IN EDILIZIA;
- 2) CONTRIBUTO MATRIMONIALE LAVORATORE;
- 3) ASSEGNI INTEGRATIVI PER FIGLI A CARICO;
- 4) RIMBORSO PER FREQUENZA ASILO NIDO;
- 5) PREMIO DI NATALITÀ;
- 6) ASSISTENZA FISCALE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI (730/UNICO);
- 7) BORSE DI STUDIO.

Le parti concordano di demandare alla competente Cassa Edile unificata interprovinciale Chieti Pescara l'approvazione della relativa regolamentazione unica (assistenze non sanitarie).

Art. 9

PRESTAZIONI ALLE IMPRESE – 1,05%

Per la gestione delle prestazioni alle imprese finanziate con l'1,05%, le Parti concordano le seguenti prestazioni:

1. Rimborsio Malattia e Infortunio, nei modi e nei termini previsti dal C.c.n.l. vigente;
2. Norma Premiale;

La prestazione verrà riconosciuta alle imprese:

- Che abbiano un'anzianità di iscrizione alle rispettive Casse Edili di almeno 1 anno finanziario alla data del 30 settembre (requisito indispensabile per ogni anno di corresponsione della norma premiale);
- Che effettuino la denuncia mensile tramite il MUT nei termini previsti dal regolamento;

Che faranno valere una media di ore pro capite non inferiore a 144 ore mensili effettive. Concorrono al computo delle ore lavorabili, anche le sospensioni dovute a malattia, infortunio, malattia professionale e cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e per Covid-19).

- Nei 12 mesi l'impresa deve risultare regolare con i versamenti dovuti alle Casse Edili di Chieti Pescara; La regolarità contributiva deve continuare per tutto il periodo in cui si intende usufruire della norma premiale. I versamenti debbono avvenire secondo le scadenze contrattuali;

- Le imprese che hanno una rateizzazione ai fini DURC in corso e che quindi rispettano i termini previsti dalle disposizioni vigenti, possono usufruire della prestazione inoltrando la domanda a condizione che saldino per intero il residuo dovuto entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno ovvero abbiano stipulato un piano di rientro così come previsto dall'accordo sulle rateizzazioni del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle parti Sociali Nazionali e ss.mm.ii.

La richiesta per beneficiare della norma premiale comporta l'impossibilità di richiedere per l'anno successivo una nuova rateizzazione dei contributi dovuti, pena la decadenza del beneficio per i successivi 3 anni;

- Che al loro interno i lavoratori abbiano eletto un loro rappresentante R.L.S. o che in mancanza di esso che le imprese usufruiscano dei R.L.S.T.;

- Che ottemperino all'obbligo di formazione obbligatoria;

- Che ottemperino agli obblighi di legge relativi alla formazione del R.L.S. presso la Scuola Edile Unificata di Chieti Pescara;



- Che dichiarino con autocertificazione di aver fornito i D.P.I. e gli indumenti di lavoro a tutti i propri dipendenti;
- Aver iscritto presso la Scuola Edile Unificata Chieti Pescara i lavoratori assunti per la prima volta nel settore Edile, ai corsi di formazione di 16 ore previsti dal CCNL vigente per tutto il periodo per il quale si richiede la premialità;
- Aver ottemperato agli obblighi di legge relativi alla formazione/informazione ai lavoratori anche riguardo a quella sui rischi specifici della mansione;
- Aver espressamente dichiarato la disponibilità all'accesso, nei propri cantieri da parte dei tecnici dei C.P.T. unificato Chieti Pescara.

Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti al momento dell'inoltro della domanda da parte dell'impresa che intende usufruire della norma premiale.

L'impresa che vuole accedere alla norma premiale per la contribuzione 2022, ovvero del periodo 1/10/2021 - 30/09/2022, deve inviare alla Cassa Edile Unificata Chieti Pescara la domanda, redatta su apposito modello, entro il 31 ottobre 2022.

La Cassa Edile Unificata, previa verifica dei requisiti di cui sopra, procederà alla liquidazione della norma premiale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le somme saranno rimborsate entro i limiti previsti e riconosciute proporzionalmente in base alle imprese aventi diritto alla premialità, in ogni caso entro i limiti del contributo versato nell'anno finanziario (1,05%), al netto dei costi sostenuti per competenza riconducibili ai rimborsi alle imprese per malattia e infortuni.

Le Parti stabiliscono che il rimborso viene fissato per un importo pari al 0,60% dell'imponibile Cassa Edile.

3. INDUMENTI DI LAVORO

Le Parti concordano di destinare fino allo 0,20% dell'1,05% al fine di garantire agli operai gli indumenti di lavoro.

Le imprese a tal fine presenteranno annualmente entro e non oltre il termine stabilito dal Regolamento redatto dalla competente Cassa Edile unificata, dichiarazione di avvenuta consegna unitamente alla relativa fattura di acquisto degli indumenti.

Il rimborso non potrà eccedere l'importo massimo procapite/lavoratore di euro 45,00.

Art. 10

COSTITUZIONE FONDO ASSEGNO ULTRA DECENNALI NON RISCOSSI (PRESCRITTI)

Le Parti decidono di costituire il Fondo Assegni ultra decennali non riscossi dai lavoratori per essere destinati a prestazioni in favore dei lavoratori di cui all'art. 8 (importi aggiuntivi della percentuale riscossa 0,45%). Resta inteso il mantenimento del diritto, qualora il titolare rivendichi l'erogazione dell'assegno.

Art. 11

SCUOLE EDILI e FORMAZIONE, INNOVAZIONE PER LA QUALITA' DELLE IMPRESE E DEL LAVORO

L'innovazione organizzativa e di processo è la risposta per una maggiore competitività delle imprese alla crisi, affinché le stesse si possano riposizionare nei nuovi scenari richiesti dal mercato. La sfida condivisa è nella

qualità del prodotto coniugata alla tracciabilità dei materiali, nello sviluppo tecnologico, nell'eco-sostenibilità e nei nuovi modelli di business.

Per quanto sopra le parti convengono sul grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese, sia in relazione ai nuovi scenari della competizione, sia rispetto alle esigenze concernenti la ricostruzione qualitativa e quantitativa post sisma, superbonus 110%, edifici pubblici, opere infrastrutturali, rigenerazioni urbane, prevenzione ai dissesti idrogeologici ecc.

Le Parti al fine di garantire il mantenimento virtuoso, in quanto pienamente applicativo dell'Allegato 2 del CCNL vigente, delle scuole edili condividono che:

- I bilanci degli Enti dovranno avere una chiara suddivisione delle risorse dedicate alla formazione e alla sicurezza con una conseguenziale gestione separata all'interno delle scritture contabili.
- Potenziare le attività formative affinché la scuola garantisca al territorio un sufficiente numero di manodopera qualificata (scuola delle professioni edili), utilizzando anche l'offerta formativa del Formedil nazionale. Tale attività formativa deve andare di pari passo sia con l'innovazione e aggiornamento tecnologica del costruire (biocostruzioni e il green building) e sia recuperando metodologie e professionalità del passato in considerazione di un nuovo apprezzamento del mercato verso le antiche costruzioni.
- Un altro filone formativo a cui guardare con particolare attenzione è rappresentato dall'intera catena produttiva del Building Information Modeling, il quale pone la necessità di formare le nuove generazioni, quanto riconvertire le classiche professionalità.
- A tal fine verranno istituite conferenze di "Building Planning" nell'ambito delle quali le istituzioni locali forniranno alle parti sociali il quadro ed il cronoprogramma degli interventi previsti o da bandire a fronte dei quali la bilateralità ha il compito di calendarizzare la propria attività, sia attraverso risorse interne o misure formative messe a disposizione dal Formedil nazionale.

Alle aziende sotto i 15 dipendenti, la Scuola Edile Unificata Chieti Pescara proporrà un aggiornamento periodico del pacchetto di 16 ore iniziale di formazione sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento (così come previsto dall'Art. 37, co. 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 81/2008 per le imprese sopra i 15 dipendenti di 32 ore).

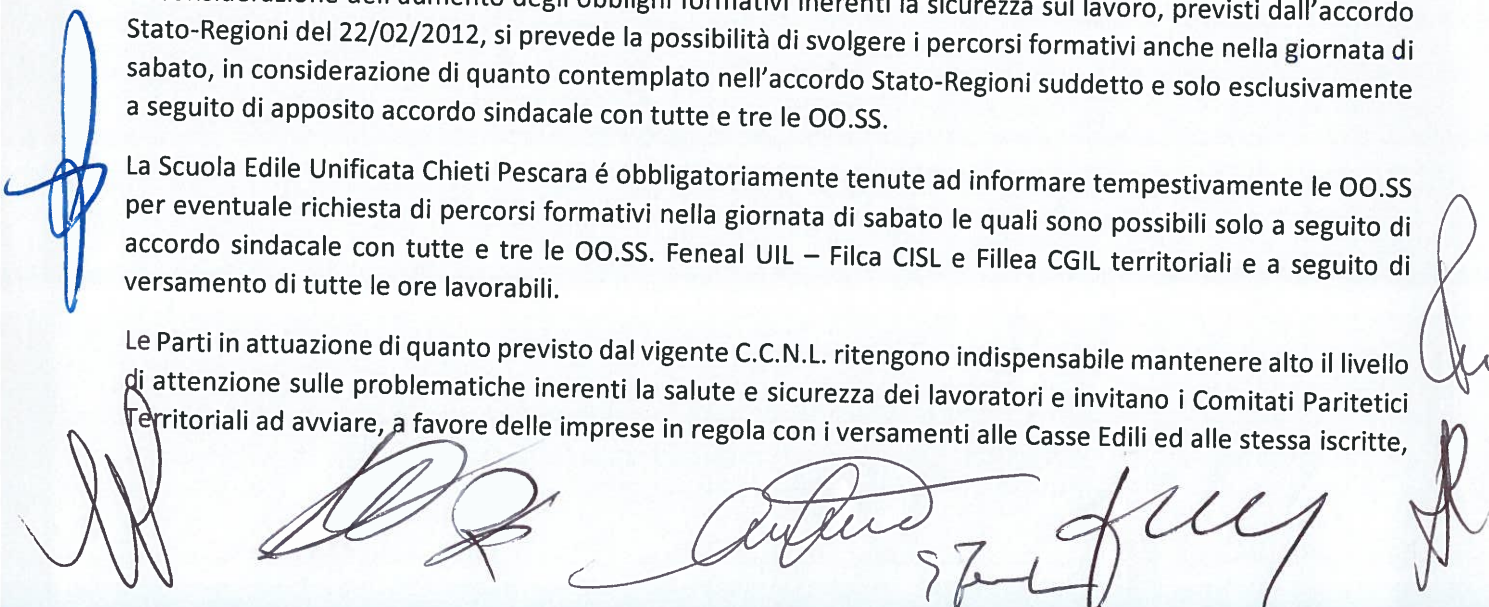
La Scuole Edile Unificata Chieti Pescara avvieranno anche percorsi formativi sperimentali specifici per il personale impiegato.

La qualificazione e la riqualificazione sono elementi essenziali per l'ingresso di nuovi lavoratori nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro.

In considerazione dell'aumento degli obblighi formativi inerenti la sicurezza sul lavoro, previsti dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, si prevede la possibilità di svolgere i percorsi formativi anche nella giornata di sabato, in considerazione di quanto contemplato nell'accordo Stato-Regioni suddetto e solo esclusivamente a seguito di apposito accordo sindacale con tutte e tre le OO.SS.

La Scuola Edile Unificata Chieti Pescara è obbligatoriamente tenuta ad informare tempestivamente le OO.SS per eventuale richiesta di percorsi formativi nella giornata di sabato le quali sono possibili solo a seguito di accordo sindacale con tutte e tre le OO.SS. Feneal UIL – Filca CISL e Fillea CGIL territoriali e a seguito di versamento di tutte le ore lavorabili.

Le Parti in attuazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. ritengono indispensabile mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori e invitano i Comitati Paritetici Territoriali ad avviare, a favore delle imprese in regola con i versamenti alle Casse Edili ed alle stesse iscritte,



un'attività di supporto ed assistenza nell'applicazione delle norme di legge sugli apprestamenti, e le misure di prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, dando risalto a strumenti premiali istituiti per l'utilizzo di "buone prassi".

Il C.P.T. unificato Chieti Pescara, invierà trimestralmente alle Parti Sociali i report delle attività effettuate in modo tale da monitorare lo svolgimento delle attività.

Particolare collaborazione tecnica e sinergia vi dovrà essere con l'associazione A.S.L.E.C. R.L.S.T., relativamente a informazione tecnica e procedurale dei dipendenti di quest'ultima per la verifica nei cantieri delle prescrizioni di prevenzione e sicurezza.

Le Parti convengono nell'adozione del medico competente da parte delle Scuole Edili mediante convenzioni del servizio per le imprese che aderiscono al sistema e rendano maggiormente esigibile e trasparente l'attività di sorveglianza sanitaria e per la quale si chiede un'apposita aliquota.

Art. 12

BORSA LAVORO

Tutte le imprese, al fine di incentivare l'avvicinamento dei giovani al settore dell'edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, si potranno avvalere della BLEN e del portale BLEN.IT per l'incontro domanda-offerta di lavoro.

A tal fine è indispensabile effettuare la convenzione tra le Scuole Edili di Chieti e di Pescara e/o Scuola Edile Unificata di Chieti Pescara, con i rispettivi Centri per l'Impiego provinciali.

La Scuola Edile Unificata di Chieti Pescara, almeno una volta l'anno effettueranno un'iniziativa pubblica, anche con il fine dell'autopromozione, sulle attività sviluppate per l'incontro domanda-offerta lavoro, coinvolgendo istituti scolastici presenti nelle Province, quali ad esempio gli istituti tecnici superiori per geometri.

Art. 13

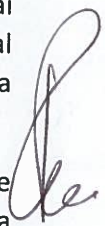
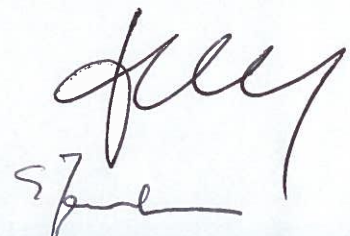
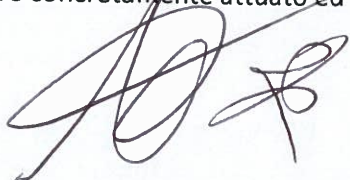
LIBRETTO FORMATIVO (Carta d'identità professionale in edilizia)

Le Scuole Edili redigeranno il libretto formativo, dove viene registrata l'attività formativa del lavoratore, compresi i corsi sulla sicurezza e gli attestati o patentini relativi per l'utilizzo dell'attrezzatura di cantiere, nonché l'attività formativa aziendale attraverso altresì il portale del Registro Impresa Formativa, e la Banca Dati Formazione Lavoro.

Le Scuole Edili e le Casse Edili effettueranno almeno un report annuale da fornire alle Parti Sociali, incrociando i dati derivanti dall'attività formativa dei lavoratori, con l'anzianità edile e le qualifiche d'impiego risultanti nei Badge. Sul report le Parti Sociali si confronteranno per verificare il fenomeno del sotto inquadramento.

Il Libretto per il riconoscimento del percorso formativo seguito dal lavoratore nel corso dell'attività lavorativa, sia per la formazione sulla sicurezza che per quella professionalizzante (che dovrà tener conto, ai fini dell'aggiornamento, anche del passaggio di livello acquisito durante l'attività lavorativa, certificato dal datore di lavoro) sarà garanzia di cristallizzazione del LIVELLO ACQUISITO evitando al momento della nuova assunzione un sotto inquadramento non conforme.

Le Parti si impegnano a rafforzare l'utilizzo del Libretto formativo anche attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni regionali affinché questo strumento di riconoscimento dei processi formativi dei lavoratori possa essere concretamente attuato ed efficace nell'intero territorio regionale.



Art. 14

QUOTE DI SERVIZIO

La quota di servizio paritetica a carico delle imprese e dei lavoratori è dello 0,80% ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:

- 0,58 % Quota di Adesione Contrattuale Territoriale;
- 0,22 % Quota di Adesione Contrattuale Nazionale.

Art. 15

DISTACCO DI LAVORATORI TRA AZIENDE ITALIANE

L'impresa distaccante e l'impresa distaccataria sono corresponsabili in solido di ogni credito di lavoro (ivi compresi gli accantonamenti alla Cassa Edile) non corrisposto al lavoratore distaccato.

L'impresa distaccataria è tenuta all'applicazione e al rispetto del C.C.N.L. e C.I.T.I. Edilizia.

Art. 16

DISTACCO DI LAVORATORI DA IMPRESE STRANIERE

Per evitare il dumping contrattuale e sociale, le Parti Sociali dispongono che nel caso di distacco temporaneo nell'ambito della Comunità Europea, può essere derogato il principio di territorialità per un massimo di 24 mesi e compatibilmente con le disposizioni di legge in materia, è fatto d'obbligo per i lavoratori distaccati rimanere iscritti agli Enti Previdenziali del Paese di provenienza, con trasmissione mensile alla Cassa Edile della copia di denuncia e versamento dei contributi per ogni lavoratore, corredata di traduzione legalmente riconosciuta.

È obbligo l'iscrizione alla Cassa Edile unificata di Chieti e Pescara, ad eccezione delle imprese provenienti da Stati Europei convenzionati con la C.N.C.E. (GERMANIA, FRANCIA, AUSTRIA).

Inoltre le Parti dispongono che l'impresa straniera deve garantire ai suoi dipendenti distaccati le medesime condizioni di lavoro e di tutela previste per i lavoratori italiani.

Per tutti i lavoratori distaccati, al fine della tutela della sicurezza, le parti si stabiliscono:

-l'obbligo di formazione delle 16 ore prima dell'ingresso in cantiere presso la Scuola Edile unificata di Chieti e di Pescara;

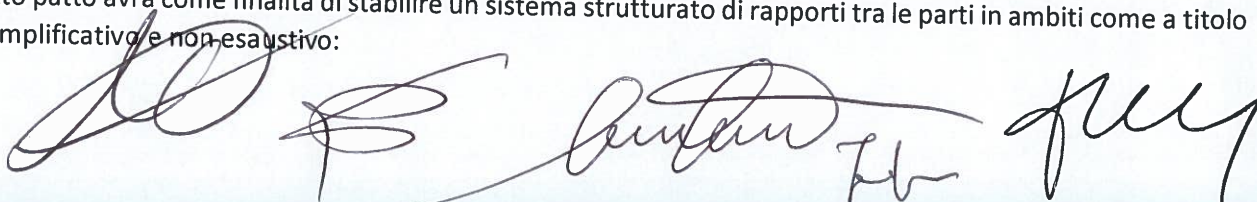
-la trasmissione alle medesima Scuola Edile unificata – CPT, copia degli attestati di formazione per la sicurezza, con allegata la traduzione.

Art. 17

PATTO PER LA LEGALITA'

Le parti si impegnano a promuovere la sottoscrizione di un Protocollo per la legalità con le Prefettura di Chieti e Pescara, le parti ritengono utile coinvolgere anche l'Ordine degli Architetti, l'ordine dei Geometri e l'Ordine degli Ingegneri.

Detto patto avrà come finalità di stabilire un sistema strutturato di rapporti tra le parti in ambiti come a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- Salute e sicurezza, promozione della formazione degli attori coinvolti;
- Tutela della leale concorrenza tra i soggetti che intervengono nel processo edilizio;
- Creazione di una reciproca collaborazione volta ad incrementare il livello di trasparenza nel settore;
- Favorire la realizzazione di opere e infrastrutture edili di qualità;
- Migliorare i rapporti e le interconnessioni tra i soggetti (pubblica amministrazione, committenti, imprese esecutrici, progettisti, direttori lavori, coordinatori ecc. ecc.) che operano nella filiera delle costruzioni.

Art. 18

ORARIO DI LAVORO

Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi normalmente in 5 giorni, con la giornata del sabato interamente libera.

Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla R.S.U./R.S.A. o in mancanza alle OO.SS. Feneal UIL – Filca CISL e Fillea CGIL territoriali firmatarie del presente contratto.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali anche temporanee e inerenti la modifica dell'orario di lavoro, si stipulano preventivamente accordi sindacali con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, che vanno sottoposti all'assemblea dei lavoratori in organico. Le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. vigente.

Art. 19

FERIE

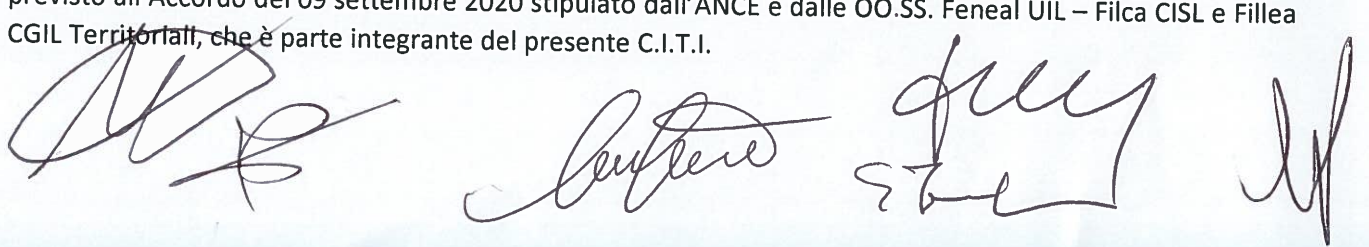
Fatte salve diverse e oggettive esigenze organizzative le ferie annuali saranno godute di norma con le seguenti modalità e periodi così individuati:

- due settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- una settimana nel periodo natalizio;
- una settimana, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, entro e non oltre diciotto mesi successivi all'anno di maturazione. Inoltre, su richiesta dei singoli lavoratori immigrati, si effettua sulla base delle esigenze tecnico/organizzative aziendali il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine.

Art. 20

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

Le attività dei Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali per la Sicurezza, istituiti ai sensi dell'art.12 del Contratto Integrativo Provinciale del 23 luglio 2003, sono regolamentate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'Accordo del 09 settembre 2020 stipulato dall'ANCE e dalle OO.SS. Feneal UIL – Filca CISL e Fillea CGIL Territoriali, che è parte integrante del presente C.I.T.I.



Il contributo a carico delle sole imprese prive del R.L.S. è stabilito nello 0,30% di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli art.5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL. Tale contributo dovrà confluire in un fondo denominato FONDO RLST istituito presso la Cassa Edile unificata di Chieti e di Pescara.

- La Scuola Edile unificata verifica preventivamente presso le apposite anagrafe di R.L.S. la corrispondenza delle dichiarazioni con cadenza almeno annuale effettuata dall'Azienda e il verbale dell'Assemblea dei lavoratori.

- I R.L.S., fatto salvo il riconoscimento della carica, devono essere in possesso della formazione prescritta dalla vigente normativa di legge e contrattuale effettuata preferibilmente presso l'Ente Scuola Edile unificato Chieti Pescara.

L'assenza di uno solo dei due elementi sopra descritti è motivo per non accedere all'esonero dell'aliquota R.L.S.T.

A seguito della stipula del presente C.I.T.I., la Scuola Edile unificata farà in 30 giorni la verifica dell'applicazione di quanto disposto, comunicando man mano alla competente Cassa Edile la corrispondenza o meno di quanto disposto ai fini di una corretta applicazione dell'esenzione contributiva.

Art. 21

PREVENZIONI ALLE INFEZIONI DA COVID19

Al fine di prevenire le infezioni da Covid 19 in aggiunta a quanto già definito dal DPCM 26 aprile 2020:

- Allegato 6 PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 24 APRILE 2020 DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI
- Allegato 7 PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 24 APRILE 2020 DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEI CANTIERI EDILI;
- e dall'accordo regionale attuativo dell'art.10 del medesimo DPCM stipulato il 7 maggio 2020.

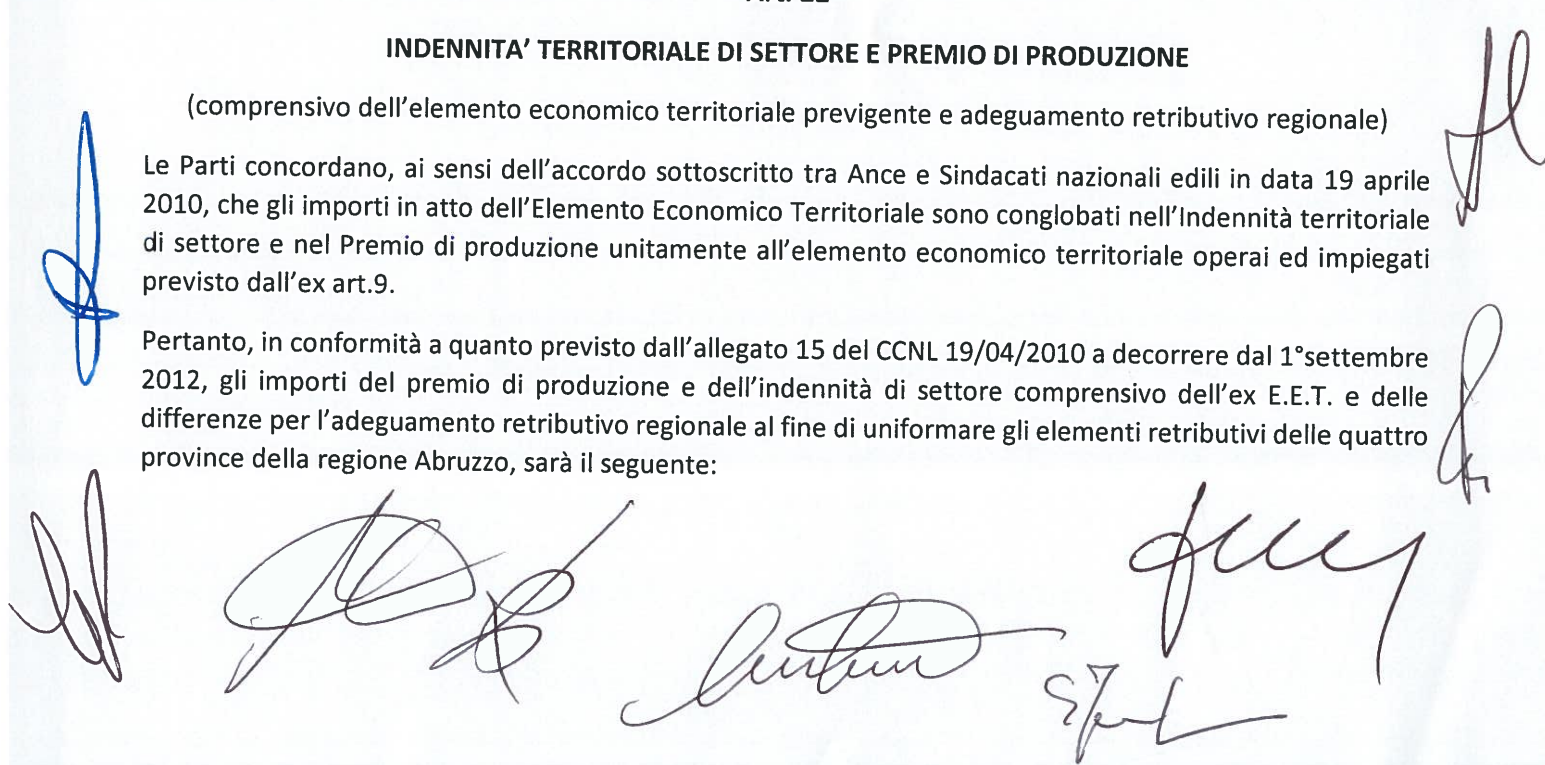
Art. 22

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

(comprensivo dell'elemento economico territoriale previgente e adeguamento retributivo regionale)

Le Parti concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 19 aprile 2010, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione unitamente all'elemento economico territoriale operai ed impiegati previsto dall'ex art.9.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'allegato 15 del CCNL 19/04/2010 a decorrere dal 1° settembre 2012, gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore comprensivo dell'ex E.E.T. e delle differenze per l'adeguamento retributivo regionale al fine di uniformare gli elementi retributivi delle quattro province della regione Abruzzo, sarà il seguente:

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are three more distinct signatures. On the far right, there is a signature that appears to be 'H'. Below the main text, there are also some smaller, less legible handwritten marks and initials.

IMPIEGATI - Premio di produzione

Livello	Ex premio produzione	Ex E.E.T.	Addizionale Regionale	E.E.T. Art.10	Totale
7	154,18	139,60	4,17	83,80	381,75
6	144,46	125,64	4,17	75,42	349,69
5	119,53	104,70	3,20	62,85	290,28
4	104,04	97,72	2,73	204,49	263,15
3	94,78	90,74	2,51	188,03	242,50
2	85,95	81,67	2,28	169,90	218,92
1	74,57	69,80	1,92	146,29	188,19

(Importi Euro/mese)

Operai - Indennità di Settore

Livello	Ex premio produzione	Ex E.E.T.	Addizionale Regionale	Totale
4 Operaio IV livello	0,63	0,56	0,04	1,57
3 Operaio specializzato	0,59	0,52	0,03	1,46
2 Operaio qualificato	0,53	0,47	0,03	1,31
1 Manovale	0,46	0,40	0,03	1,13

(Importi Euro/mese)

Art. 23

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le parti, considerato e preso atto che per il triennio 2018- 2020 e 2019 – 2021, tutti i parametri previsti dalla contrattazione collettiva nazionale sono positivi, stabiliscono l'EVR nella misura del 6% e nel rispetto delle disposizioni del C.c.n.l. vigente. Le parti non hanno introdotto parametri aggiuntivi rispetto alla contrattazione nazionale. Pertanto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali, le aziende previa verifica dei parametri aziendali nei modi e nei termini previsti dal C.c.n.l. vigente, erogheranno gli importi a titolo di E.V.R. nella percentuale sopra prevista.

Le parti concordano che annualmente entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, si incontreranno al fine di verificare i parametri previsti dal C.c.n.l.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several black ink signatures on the right and bottom center.]

Art. 24

INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).

Con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70 % su un costo massimo di euro 12,00, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne e sia esterne al cantiere.

Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere, i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.

Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali, sarà corrisposta una indennità sostitutiva come di seguito indicato:

Operai: euro **0,60** per ogni ora di lavoro prestato e per un massimo di 8 ore giornaliere;

Impiegati: euro **0,60** per ogni ora e un massimo di 8 ore di lavoro giornaliero legata alla presenza sul posto di lavoro.

Art. 25

CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

OPERAI

A far data dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali le imprese corrisponderanno a tutti gli operai una indennità di euro 0,35 orarie e per un massimo di otto ore giornaliere a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal posto casa al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

IMPIEGATI

Con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali verrà istituita una indennità di trasporto di euro 57,00 mensili.

Detta indennità è rapportata all'effettiva presenza giornaliera.

Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be official or formal, and others more casual or abbreviated. They are spread across the width of the page, with some overlapping.

Art. 26

LAVORATORI IMMIGRATI

Vista l'elevata occupazione di lavoratori edili stranieri e i loro percorsi ormai consolidati di radicalizzazione nei territori provinciali e, le Parti si impegnano a favorire ancora più intensamente percorsi di formazione specifici di lingua italiana e sulla sicurezza in cantieri attraverso le Scuole Edili, avvalendosi della figura dei mediatori culturali.

Le Parti stabiliscono che per agevolare i lavoratori stranieri nelle pratiche burocratiche, le aziende concederanno loro permessi retribuiti per il rilascio/rinnovo di certificazioni, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: permesso di soggiorno, rinnovi, ecc.

Inoltre, le aziende concederanno, su esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, fino a 30 giorni di permesso non retribuiti, anche continuativi con le ferie, per il rientro nel proprio paese di origine.

Art. 27

TOSSICODIPENDENZA

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.

L'impresa ha la facoltà di concedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 28

PORTATORI DI HANDICAP

L'impresa, su richiesta, può concedere l'anticipazione del T.F.R., per i lavoratori ai quali sia concessa l'aspettativa prevista dall'art. 33 della legge 104/92.

Art. 29

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

Le Parti, nel dare attuazione a quanto previsto al punto 6 dell'accordo del 7 novembre 2018 tra Ance Chieti Pescara e OO.SS Feneal - UIL, Filca CISL e Fillea CGIL e ss.mm.ii., concordano che dalla data di entrata in vigore del presente contratto integrativo, il contributo per il finanziamento del FNAPE a carico dell'azienda è fissato nella misura del 3,61% da calcolarsi sulla somma dei seguenti elementi: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e E.D.R.

Le Parti Sociali prendono atto che all'atto della sottoscrizione del presente integrativo la Cassa Edile deve contribuire al FNAPE con un gettito del 3,61%, individuano a partire dal 1° giorno del mesed successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali, l'aliquota di riscossione pari a 2,50% la parte residuale sarà integrata utilizzando il rispettivo fondo di riserva accantonato presso la Cassa Edile unica Chieti Pescara.

Qualora nel singolo esercizio di bilancio, le risorse derivanti dal gettito del predetto contributo risultino insufficienti al pagamento della relativa prestazione, la Cassa Edile unificata Chieti Pescara utilizzerà, per la differenza, le somme accantonate nel corrispondente Fondo di Riserva ex A.P.E.

Art. 30

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 18 del CCNL 1° luglio 2014 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

- gratifica natalizia 10,00%
- ferie 8,50%

L'accantonamento alla Cassa Edile (14,20%) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

Art. 31

INDENNITÀ ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del CCNL di categoria, l'indennità di alta montagna è così stabilita:

- a) €. 0,80 giornaliero quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
- b) €. 0,90 giornaliero quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
- c) €. 1,10 giornaliero quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
- d) €. 0,90 giornaliero da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi.

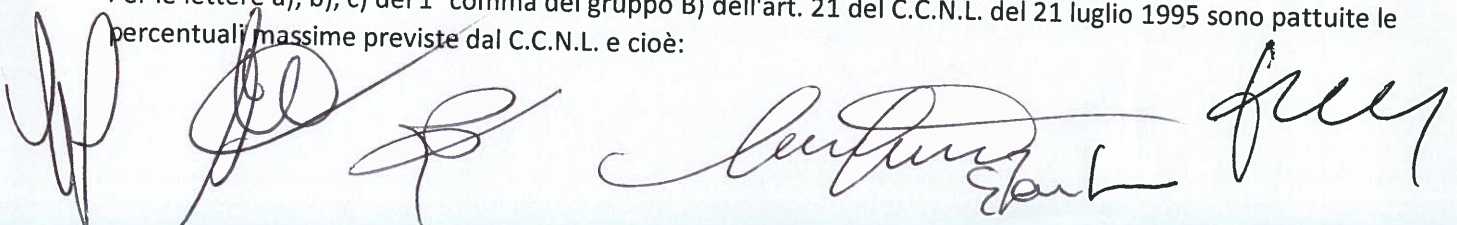
Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL del 1° luglio 2016 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 32

INDENNITÀ DI GALERIA- INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI ECCEZIONALE DISAGIO IN GALERIA- art. 21 del CCNL 21 luglio 1995 e 23 aprile 1997

Per le lettere a), b), c) del 1° comma del gruppo B) dell'art. 21 del C.C.N.L. del 21 luglio 1995 sono pattuite le percentuali massime previste dal C.C.N.L. e cioè:



- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio: 50%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasposti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione; l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 30%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 20%.

Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 Gruppo B), 3° comma:

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco:

Da 1 a 2 km	14%
Da 2 a 3 km	15%
Da 3 a 4 km	18%
Da 4 a 5 km	20%
Oltre i 5 km	22%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

- a) Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai: 15%;
- b) Discenderie con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza: 6% (assorbita dalla precedente se contemporanea);
- c) Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: 15%;
- d) Gallerie di sezione particolarmente ristretta: 15%;
- e) Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a, b, c, d): 40% massimo.

Art. 33

CAPOSQUADRA e CAPOCANTIERE

Al lavoratore che coordina un gruppo di addetti di 3 o più unità, va riconosciuta un'indennità di caposquadra del 10% calcolata sulla retribuzione; al lavoratore che coordina più gruppi di addetti, va riconosciuta un'indennità di capocantiere del 15% calcolata sulla retribuzione. Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro.

Art. 34

TRASFERITA

Le Parti concordano che la diaria del 10% prevista dall'art. 21 del vigente C.C.N.L. venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i 15 chilometri dalla sede presso la quale il lavoratore è stato assunto.

Art. 35

BANCA FERIE E PERMESSI SOLIDALI

A richiesta di R.S.A. o delle R.S.U., o in alternativa del singolo lavoratore, anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale a cui aderisce le Parti territoriali sottoscrivono un accordo sindacale aziendale per la concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetti della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da gravi patologie (L. n.53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute.

La cessione dei riposi e delle ferie è stata introdotta dalla normativa nazionale (art. 24 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151), con espresso richiamo alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 attuativo delle direttive europee sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

La quantità di ferie/permessi donati – a titolo esclusivamente gratuito e volontario – è parametrata alla retribuzione lorda individuale, pertanto, i giorni di ferie/permessi donati equivalgono ad altrettanti giorni lavorativi non effettuati, oppure ogni giorno di ferie/permessi donati può dar luogo ad un numero equivalenti di permessi orari.

Art. 36

COSTITUZIONE FONDO EVENTI STRAORDINARI

Le parti, al fine di garantire l'equilibrio dei singoli fondi e dare copertura ad eventuali fondi deficitari, costituiscono un "Fondo Eventi Straordinari".

Il fondo verrà finanziato con una contribuzione mutualizzata a carico delle imprese, denominata "contribuzione fondo eventi straordinari", pari allo 0,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente.

Il neocostituito fondo annulla e sostituisce con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali il "fondo capitoli di spesa in default", eventuali riserve confluiranno nel neo costituito fondo.

Art. 37

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto Integrativo delle Province di Chieti e di Pescara sarà valido a partire dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione degli Enti Bilaterali con validità triennale,.

L'integrativo ha durata triennale e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

Art. 38

DISPOSIZIONI GENERALI E DEPOSITO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo, si rinvia al C.C.N.L. vigente, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are four more distinct signatures, each belonging to a different party. The signatures are written over the text of Article 38, which is partially obscured by them.

Il deposito del presente Contratto Integrativo Interprovinciale presso l'Ispettorato Territoriali del Lavoro di Chieti Pescara, secondo quanto previsto dalla normativa per il deposito dei contratti di secondo livello, sarà a cura dell'Ance Chieti Pescara.

Le parti concordano che il presente verbale di accordo sarà sottoposto a ratifica e approvazione dei rispettivi organi collegiali.

Art. 39

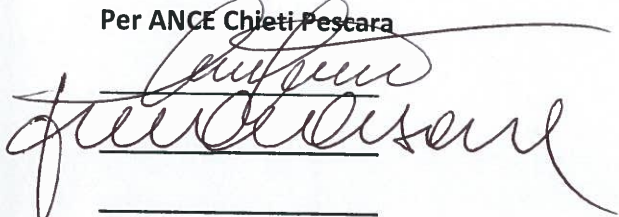
ESCLUSIVA DI STAMPA

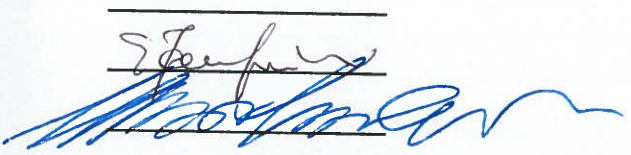
Il presente contratto sarà edito a cura delle Parti stipulanti, le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle Parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La Cassa Edile unificata Chieti Pescara sarà incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nelle Province di Chieti e di Pescara, nonché agli enti pubblici interessati.

Per ANCE Chieti Pescara





Per le CO.SS.

FeNEAL UIL

Filca CISL Chieti

Filca CISL Pescara

Fillea CGIL Chieti

